

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Indennità di maternità per le libere professioniste» (2486), d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda e Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Cappiello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Tutela della maternità per le donne libere professioniste» (2521), d'iniziativa del senatore Ceccatelli ed altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5
FERRAGUTI (PCI), relatore alla Commissione 3

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Indennità di maternità per le libere professioniste**» (2486), d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini ed altri; Breda e Artioli; Anselmi ed altri; Poli Bortone ed altri; Cappiello ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Tutela della maternità per le donne libere professioniste**» (2521), d'iniziativa del senatore Ceccatelli ed altri senatori
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Indennità di maternità per le libere professioniste», d'iniziativa dei deputati Lodi Faustini Fustini, Serra, Montecchi, Francese, Colombini, Sanna, Filippini Giovanna, Capecchi, Minozzi, Barbieri, Montanari Fornari, Mainardi Fava, Migliasso, Angeloni, Turco, Umidi Sala, Calvanese, Bernasconi, Bianchi Beretta, Bonfatti Painsi, Sangiorgio, Masini, Fagni, Pedrazzi Cipolla, Ceci Bonifazi e Gelli; Breda e Artioli; Anselmi, Fronza, Crepaz, Mazzuconi, Costa Silvia, Martini, Nucci Mauro, Nenna, D'Antonio, Fumagalli Carulli, Ciocci Carlo Alberto, Bortolani, Gelpi, Luseti, Tealdi, Piccoli, Rabino, Napoli, Alessi, Orsini Gianfranco, Ricciuti, Sapienza, Viscardi, Zolla, Santonastaso, Leone, Faraguti, Bianchini, Ciliberti, Rebullà, Righi, Mancini Vincenzo, Caccia, Angelini Piero, Biafora, Orsenigo, Lamorte, Pellizzari, Russo Raffaele, Stegagnini, Agrusti, Zuech, Borra e Brunetto; Poli Bortone, Valensise, Servello, Colucci Gaetano e Manna; Cappiello, Breda, Andò, Labriola, Artioli, Boniver, La Ganga, Tiraboschi, Capacci, Buffoni, Alagna e Mastrantuono, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Tutela della maternità per le donne libere professioniste», d'iniziativa dei senatori Ceccatelli, Sartori, Boggio, Salerno, Ianni, Bausi, Carta, Pulli, Patriarca, Foschi, Duò e Grassi Bertazzi.

Data la identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego la senatrice Ferraguti di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

FERRAGUTI, *relatore alla Commissione*. Il progetto di legge al nostro esame ci viene dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati ed è frutto di un lavoro unitario del comitato ristretto che ha tenuto conto delle diverse proposte di legge, presentate da più gruppi in questa legislatura. Tale progetto, che oggi mi auguro trovi accoglienza positiva, rappresenta un risultato importante sul piano politico e culturale in riferimento alla riconsiderazione del valore sociale della

maternità, in quanto si passa dal concetto di tutela a quello di diritto pienamente esercitabile. Infatti, se è vero che esso non raccoglie tutto quanto veniva proposto da tutti i Gruppi parlamentari presentatori di specifiche proposte di legge, soprattutto per quanto attiene il diritto alla maternità di tutte le donne (e quindi anche di soggetti che tutt'ora non godono di tutela previdenziale) è altrettanto vero che con questo provvedimento, se approvato, si chiude un ciclo per quanto attiene il diritto alla maternità per tutto il mondo del lavoro.

Tre anni fa, con la legge n. 546 del 1987 il Parlamento ha esteso l'indennità di maternità a favore delle lavoratrici autonome, ponendo fine ad una situazione di ingiustizia e di sperequazione che durava da molti anni. Come i colleghi ricorderanno quel provvedimento non copriva l'arco di tutti i soggetti interessati, poichè non si comprendevano le lavoratrici libere professioniste. Oggi questa lacuna viene colmata e ciò è sicuramente un risultato da segnalare con soddisfazione.

Ho già detto che il progetto di legge al nostro esame non afferma, purtroppo, il diritto per tutte le donne alla maternità. Dopo l'approvazione di questo progetto, come Parlamento dovremo riprendere il tema della maternità per quanto riguarda le donne che non rientrano nel mondo del lavoro regolamentato e cioè: le lavoratrici madri precarie, le studentesse, le casalinghe, le disoccupate. È questa la domanda che ci viene da diverse proposte di legge ed è anche il tema che ci propone il provvedimento di legge, da discutere congiuntamente a quello pervenuto dalla Camera, della senatrice Ceccatelli, che si sofferma in particolare su questa esigenza mentre per quanto attiene le libere professioniste la proposta - a mio avviso - trova accoglimento nel testo unificato oggi al nostro esame.

Venendo al merito dell'articolato, con l'articolo 1 si definiscono i destinatari e la misura dell'indennità. Vorrei soffermarmi sui commi 2 e 3 riguardanti la disciplina dell'indennità di maternità. Si prevede che essa venga corrisposta nella misura pari all'80 per cento di 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista il secondo anno precedente a quello della domanda. La ragione di tale meccanismo deriva dal fatto che, normalmente, la maternità avviene all'inizio della carriera ma può avvenire anche nell'anno stesso in cui si verifica l'iscrizione ad una cassa di previdenza. Di qui la proposta di stabilire una indennità che fa riferimento all'80 per cento dei 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista il secondo anno precedente a quello della domanda.

Nel comma 3 si precisa che in ogni caso tale indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dalla legge n. 537 del 1981. Ricordo ai colleghi che tale minimo è dato dal riferimento alla retribuzione della qualifica di impiegati del commercio ed è la medesima retribuzione presa a misura per la legge di diritto alla maternità delle lavoratrici autonome. In sostanza, con i commi 2 e 3 dell'articolo 1, si è ritenuto giusto tenere conto dell'avviamento alla libera professione e della realtà occupazionale di determinate professioni.

Con l'articolo 2 si definiscono i termini e le modalità della domanda. La domanda deve essere presentata dall'interessata a partire

dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro un termine perentorio di centottanta giorni dal parto. Si prevede altresì che tale indennità spetti in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

Con l'articolo 3 si stabilisce che l'indennità di cui all'articolo 1 spetta anche per il bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

Con l'articolo 4 si disciplinano i casi di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Infine, con l'articolo 5 si definisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale provvedimento. A tale copertura si provvede mediante un contributo annuo di 18 mila lire a carico di ogni iscritto a casse di previdenza ed assistenza per liberi professionisti. Con tale articolo si prevede inoltre che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, accertata la disponibilità finanziaria delle singole casse previdenziali atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5.

Questo, colleghi, il testo oggi al nostro esame che mi auguro registri la stessa unità espressa dalla Camera dei deputati. L'approvazione di questa legge significa non soltanto dare alle libere professioniste una risposta alle loro aspettative ma la volontà del Parlamento ad affermare - concretamente - la maternità come un valore sociale inderogabile.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Ferraguti per la sua relazione.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA